



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglio Comunale n. 50

Riferimenti Archivistici: A 14 - 20100000032

ADUNANZA DEL 09/04/2015

OGGETTO: ART. 1, COMMA 611 E SS. DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 (LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2015). «PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE». ADOZIONE ED AUTORIZZAZIONE ATTI CONSEGUENZIALI.-

Consiglieri presenti alla votazione

ARCANGIOLI ALESSANDRO	1
BARDELLI ROBERTO	2
BARONE ROBERTO	3
BERTOLI ELISA	4
BIANCHI LUCIO	5
BRACCIALI MATTEO	6
CANESCHI ALESSANDRO	7
CANTALONI GIANNI	-
CEOROMILA AURELIA	8
CHIERICONI GIANFRANCESCO	-
FRANCINI FRANCESCO	-
GHEZZI SIMONETTA	9
GHINELLI ALESSANDRO	-
LANZI ANDREA	10
LUCHERINI LUIGI	-
MATTESINI ALESSIO	11
MAZZI FRANCO	12

MODEO ANDREA	13
MORI GIANNI	14
NOFRI PILADE	15
PAGLIAZZI GIANNI	-
PELOSO RENATO	16
PERUZZI ROSSELLA	17
PIERVENANZI FABRIZIO	18
RALLI LUCIANO	19
ROSSI ROBERTO	20
ROSSI RODOLFO	21
RUZZI ROBERTO	22
SCARTONI CINZIA	23
SCATIZZI LUIGI	24
STELLA LUCA	25
TULLI MARCO	-

Presidente	DOTT. LUCIANO RALLI
Segretario	DOTT. MARCELLO RALLI
Scrutatori	NOFRI PILADE
	BARDELLI ROBERTO
	ROSSI ROBERTO



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo unico, comma 611, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)», in vigore dal 1° gennaio 2015, che così recita: «...*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni....»;*

PRESO ATTO

- che, in forza del successivo comma 612 della medesima Legge di stabilità 2015, l'obbligo di definire ed approvare, entro il termine del **31 marzo 2015**, un compiuto “**piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute**” dall'Ente, declinandovi, altresì, le modalità e i tempi di attuazione nonché l'esposizione in dettaglio dei possibili e prevedibili risparmi da conseguire, grava, rispettivamente, su: «...*I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza...*»;
- che il menzionato “**piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute**”, corredato di un'apposita **relazione tecnica**, una volta adottato dal



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

competente Organo consiliare, andrà trasmesso, a cura del Sindaco, alla Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Amministrazione comunale, come stabilito dal medesimo comma 612 della Legge 190/2014;

- che, secondo le prescrizioni del comma 611, entro il **31 dicembre 2015** deve conseguirsi la riduzione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle pubbliche amministrazioni rientranti nel campo applicativo della norma, tra cui rientrano gli enti locali;
- che, sempre a mente del richiamato comma 612, entro il **31 marzo 2016**, il Sindaco dovrà predisporre, anche per il tramite dei competenti Uffici e Servizi, una relazione sui risultati conseguiti per effetto dell'attuazione del *“piano operativo di razionalizzazione”*, da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'Amministrazione comunale;
- che la pubblicazione del piano e della relazione sulle risultanze è espressamente qualificata come obbligo di pubblicità ai fini della trasparenza totale delle PP.AA., ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ESAMINATI i seguenti disposti normativi, richiamati e fatti salvi dal citato articolo 1, comma 611 Legge n. 190/2014:

- art. 3, comma 27 della L. 244/2007 e ss.mm.ii., che detta disposizioni in materia di limitazioni alla costituzione ed alla partecipazione delle PP.AA. in società di capitali, ove si stabilisce che *«...al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza...»*;
- art. 1, comma 569, della L.n. 147/2013, secondo il quale *«...Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società' liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.»*,



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

- il medesimo articolo 2437-ter, comma 2, cod.civ., in forza del quale «*Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.*».

VISTO l'art. 42, comma. 2, lett. e) del d. Lgs. 267/2000, che stabilisce la competenza del Consiglio Comunale in materia di organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione, competenza che «*...non concerne solo l'assunzione di quote societarie ma anche le determinazioni di variazioni e quindi di dismissione che attengano alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali...*» (Consiglio di Stato, sentenza n. 832/2005)

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 157 del 09 novembre 2010, avente ad oggetto «*Portafoglio partecipazioni in società di capitali. Individuazione delle partecipazioni da dismettere ai sensi dell'art. 3, comma 27 e ss. della l. 244/2007 e s.m.i. e relativa programmazione delle attività*», con la quale, in aderenza alla suddetta norma, venivano individuate le partecipazioni in società e consorzi da ritenersi prive dei requisiti legali che ne giustificavano, all'epoca, il mantenimento in portafoglio;

RILEVATO

- che l'art. 3, comma 28, L. 244/2007 reca indicazioni cogenti in materia di autorizzazione all'assunzione ed al mantenimento in portafoglio delle partecipazioni societarie da parte delle citate PP.AA., stabilendo che «*... l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27...*» e che «*...la delibera di cui al presente comma e' trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti...*»;
- che la valutazione in ordine all'attività sviluppabile da ogni società partecipata dovrà essere il risultato di un processo complesso, nel quale l'Ente dovrà attentamente scrutinare i costi e i benefici dell'affidamento del servizio alla società, in termini di efficienza, efficacia ed economicità di gestione in un'ottica di lungo periodo, nonché le ricadute sui cittadini e sulla responsabilità dell'amministrazione stessa e che dette valutazioni, prodromiche rispetto alla decisione che il consiglio comunale è chiamato ad assumere ai sensi del richiamato art. 42 comma 2 lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000, dovranno emergere attraverso una dettagliata e puntuale motivazione, partitamente in ordine alla coerenza tra l'oggetto sociale delle società in disamina e il complesso delle attività e dei servizi di competenza istituzionale dell'ente locale (*Corte Costituzionale 8/5/2009 n. 148; Corte dei Conti: sez. regionale per la Puglia, n. 100 del 15.10.2009;*



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO


sez. regionale per il Veneto, n. 5 del 14.01.2009; sez. Lombardia, n. 48 del 25.06.2008 e deliberazione n. 721/2010);

- che, come chiarito in giurisprudenza, ogni definitiva valutazione circa la sussistenza o meno delle condizioni di «*stretta necessarietà*» della partecipazione societaria compete al Consiglio comunale, unico organo che ha la titolarità dell'adozione della delibera autorizzatoria di cui al comma 28, ai fini dell'inquadramento, all'interno di una delle tipologie societarie ammesse, delle fattispecie esaminate, esercitando, così, quel ruolo tipicamente attribuito al Comune, di primario interprete dei bisogni della collettività locale ed il correlato compito di valutarne le necessità e di soddisfarle, nell'ambito delle compatibilità gestionali e finanziarie (*Corte dei Conti, Sez. reg. Veneto n.16/2010*);
- che peraltro, la novella adesso introdotta dal comma 611 della L. 190/2014, alla lettera a), impone un più stringente criterio di valutazione in ordine alle società da mantenere ovvero da eliminare dal portafoglio, estendendo la propria *vis precettiva* anche alle società indirettamente controllate dall'ente locale, pretendendo che l'esame del livello di coerenza istituzionale dell'attività svolta avvenga senza alcun ricorso a presunzioni legali e prescindendo dal fatto che la società - o le sue controllate o controllanti - siano o meno quotate in mercati regolamentati;
- che la presente deliberazione, predisposta in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 611-614, Legge n. 190/2014, risulta pertanto strumentalmente coordinata anche alle finalità delle richiamate previsioni di cui all'art. 3, commi 27 e ss., Legge n.244/2007.

RILEVATO

- che, alla data del 1° gennaio 2015, facevano parte del portafoglio partecipazioni del Comune di Arezzo le seguenti società direttamente partecipate:

Società	Partita Iva	Capitale sociale	Quota di capitale Comune di Arezzo	
			(Euro)	(Percentuale)
A.F.M. S.p.A.	01457680518	2.881.554	576.311	20,00%
A.I.S.A. S.p.A.	01530150513	6.650.000	5.646.525	84,91%
A.T.A.M. S.p.A.	92004460512	4.811.714	4.808.099	99,92%
AISA Impianti S.p.A.	02134160510	6.650.000	5.646.525	84,91%
Arezzo Casa S.p.A.	01781060510	3.120.000	1.040.182	33,34%
Arezzo Fiere e Congressi S.r.l.	00212970511	42.999.656	4.738.836	11,02%
Arezzo Multiservizi S.r.l.	01938950514	1.500.000	1.150.000	76,67%
COINGAS S.p.A.	00162100515	14.850.000	6.053.022	40,76%



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Etruria Innovazione S.c.p.a. (in liquid.)	00922660527	278.856	15.492	5,56%
L.F.I. S.p.A.	00092220516	3.163.752	273.924	8,66%
Nuove Acque S.p.A.	1616760516	34.450.389	5.475.168	15,89%
Nuove Acque S.p.A.	01570320513	130.660	5.395	4,13%

- che, alla medesima data, l'Ente deteneva una sola partecipazione societaria qualificabile come "di controllo indiretto" ex art. 2359, comma 2, c.c., come di seguito indicato:

Società	Partita Iva	Capitale sociale	Quota di capitale Comune di Arezzo	
			(Euro)	(Percentuale)
Gestione ambientale S.r.l.	2150290514	500000	424550	84,91%


- che, in data 21 gennaio 2015, l'assemblea straordinaria dei soci di Arezzo Fiere e Congressi S.r.l., nell'ambito dell'operazione di integrale copertura delle perdite, ha approvato una riduzione del capitale sociale per Euro 2.193.017,00, il quale, quindi, ammonta oggi ad Euro 40.806.639,36, ed ha contestualmente approvato un nuovo aumento di capitale per Euro 3.200.000,00 tuttora in corso di sottoscrizione;
- che, nel periodo successivo al 1° gennaio 2015, non sono occorsi mutamenti nel portafoglio partecipazioni del Comune di Arezzo, come delineato ai punti precedenti;

RAVVISATA la necessità di procedere all'approvazione del **piano operativo di razionalizzazione** delle società e partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 611 e ss., della Legge n. 190/2014, entro il termine del 31 marzo 2015, come indicato dal comma 612;

DATO ATTO della necessità di perfezionare l'attuazione delle procedure di dismissione già deliberate con atto consiliare n. 157/2010, in esecuzione dell'art. 3, commi da 27 a 29, della L. 244/2007 e ss.mm.ii., tenendo altresì conto del risposizionamento dei termini temporali e degli effetti solutori sul rapporto societario, a far data dal 1° gennaio 2015, già disposti dall'art. 1, comma 569 della L. 147/2013 e ss.mm.ii., così come fatti salvi dal comma 611, primo periodo, della L. 190/2014.

TENUTO CONTO

- che, a seguito di quanto disposto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 157/2010 e per la quale si è proceduto, inesitabilmente, ad espletare una idonea procedura di evidenza pubblica ai fini della relativa alienazione e quindi anche ai fini del recesso unilaterale, per le società Agenzia per l'Innovazione C.C. n. 50 del 09/04/2015



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

nell'Amministrazione e nei Servizi Pubblici Locali S.r.l. e Artel S.p.A. si è perfezionato il termine fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo prorogato dal comma 569 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- che, come comunicato dall'Ufficio Partecipazioni rispettivamente con note prot. nn. 997 e 1005 del 07/01/2015 la partecipazione di questo Ente alle società Agenzia per l'Innovazione nell'Amministrazione e nei Servizi Pubblici Locali S.r.l., (pari all'8,33% del capitale sociale, interamente versato) e "Artel S.p.A." (n° 1.961 azioni ordinarie, pari allo 0,89% del capitale sociale), è cessata ad ogni effetto di legge a far data dal 1° gennaio 2015, giusto il comma 569 della L. 147/2014;
- che, conseguentemente, ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma 569, entro dodici mesi successivi alla cessazione (quindi entro il 31.12.2015), le menzionate società sono tenute a liquidare in denaro «il valore della quota del socio [Comune di Arezzo] cessato, in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile»;
- che, in relazione alla società di gestione del ciclo idrico integrato di bacino Nuove Acque SpA, direttamente partecipata anche dal Comune di Arezzo con quota azionaria pari al 15,89%, ed alla società gestore unico del ciclo dei rifiuti SEI TOSCANA s.r.l., indirettamente partecipata dal Comune di Arezzo per il tramite di AISA SpA (a sua volta controllata dallo stesso con quota azionaria dell'84,91%), con una quota di interessenza indiretta di minoranza pari al 10,528% (12,40% di AISA in SEI TOSCANA ponderato con l'84,91% del Comune di Arezzo in AISA SpA), ai sensi della novella normativa introdotta dal comma 609 della L. 190/2014, con cui si va a modificare ed integrare l'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e ss.mm.ii. in tema di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica "a rete" su ambiti o bacini ottimali sovra comunali, si ritiene che ogni valutazione in ordine ad eventuali operazioni straordinarie, anche con finalità aggregative tra gestori, interessanti le predette società, dovrà previamente trovare una necessitata concertazione tra i soci pubblici in sede di Ente di governo di Bacino o di ambito e quindi delle Autorità regionali costituite ai sensi della L.R. 69/2011 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO

- che le procedure previste dal comma 612 della L. 190/2014 implicano, in relazione agli ambiti di competenza degli Organi di governo del Comune, così come statuiti dal Testo Unico delle disposizioni in materia di Enti locali (D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.), un'evidente competenza esclusiva in tema di approvazione di specifiche determinazioni afferenti l'attuazione di operazioni straordinarie - in qualsivoglia forma tecnica poste in essere - finalizzate alla "**eliminazione**" o alla "**soppressione**" di società o di partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Arezzo, ovvero ancora alla "**aggregazione**" di talune delle predette società partecipate, in capo al Consiglio Comunale dell'Ente, giusto art. 42, comma 2, lettera e) del TUEL (*Consiglio di stato, sez. V, n. 832/2005*);
- che tuttavia, in forza della norma speciale recata dal medesimo comma 612 della L. 190/2014, la competenza per il Comune di Arezzo a definire (predisporre) ed



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

adottare in via definitiva detto piano, anche ai fini della sua successiva trasmissione alla Sezione regionale di Controllo della Corte Dei Conti, è deferita al Sindaco, quale organo di vertice dell'Amministrazione comunale, che vi provvederà con proprie determinazioni.

CONSIDERATO che, con deliberazione n.12 del 21/01/2015, immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale, anche al fine di orientare la “relazione tecnica” di accompagnamento al piano, prevista dal comma 612 della legge 190/2014, affidata agli Uffici e Servizi competenti per materia, aveva identificato tra le differenti linee d'azione teoricamente percorribili in tema di operazioni straordinarie d'azienda, così come profilate dalla dottrina economico-aziendale e disciplinate dalla sistematica giuscommercialistica e dalla prassi societaria, nel rispetto dei criteri minimi obbligatori fissati dal legislatore e richiamati nelle lettere da a) ad e) del menzionato comma 611 della L. 190/2014, alcune prioritarie “*vie operative di riorganizzazione*”, interessanti le società direttamente o indirettamente controllate ovvero le partecipazioni societarie di minoranza possedute dal Comune di Arezzo alla data del 1° gennaio 2015, ha stabilito quanto segue:

«...1. di dare avvio, per le finalità di cui all'art. 1, comma 611 e ss. della L. 190/2014, al processo di «razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute», in conformità dei criteri legali di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo comma 611 della L. 190/2014;


2. di dare mandato agli Uffici e Servizi dell'Ente, ognuno per quanto di propria pertinenza e sotto il diretto coordinamento del Segretario Generale, di elaborare la relazione tecnica prodromica alla predisposizione ed alla successiva approvazione del “piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute”, dando così corpo a quanto previsto con norma imperativa dai menzionati commi da 611 a 614 della L. 190/2014;

3. di dare atto che detto “piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute” andrà predisposto, previa approvazione da parte del competente Organo consiliare, entro il termine legale del 31 marzo 2015, per la successiva trasmissione alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, come previsto dalla norma;

4. di stabilire, pertanto, anche ai fini della della “relazione tecnica” di accompagnamento prevista dal comma 612 della legge 190/2014, che gli Uffici e Servizi competenti per materia terranno presenti le seguenti prioritarie “*vie operative di riorganizzazione del portafoglio*”, interessanti le società direttamente o indirettamente controllate ovvero le partecipazioni societarie di minoranza possedute dal Comune di Arezzo alla data del 1° gennaio 2015:

a) Perfezionare l'attuazione delle procedure di dismissione già deliberate con atto consiliare n. 157/2010, in esecuzione dell'art. 3, commi da 27 a 29, della L. 244/2007 e ss.mm.ii., tenendo altresì conto del risposizionamento dei termini temporali e degli effetti solutori sul rapporto societario, a far data dal 1° gennaio 2015, già previsto dall'art. 1, comma 569 della L. 147/2013 e ss.mm.ii., così come fatti salvi dal comma 611, primo periodo, della L. 190/2014.

b) In relazione alla partecipazione di minoranza nella società “POLO UNIVERSITARIO ARETINO s.c.r.l.”, attesa la sospensione delle procedure di dismissione, operata, da ultimo, con la richiamata deliberazione G.C. n. 1/2013, punto 7) del relativo dispositivo, la stessa dovrà essere adesso riconsiderata nel contesto delle valutazioni relative alla «...eliminazione delle società e delle partecipazioni C.C. n. 50 del 09/04/2015



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione...», di cui alla lettera a) del comma 611 della L. 190/2014, tenendo conto di quanto previsto dalla successiva lettera b) del medesimo comma.

c) In relazione alla partecipazione di minoranza nella società L.F.I. SpA, valutare la situazione in ordine alla coerenza con le finalità istituzionali, tenuto comunque conto dell'obbligo di sua soppressione, in quanto società a controllo pubblico congiunto priva di dipendenti o comunque con un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori alla data di entrata in vigore della L. 190/2014 (comma 611, lettera b). A tal fine, in assenza di una relazione di controllo ex art. 2359 codice civile in capo al Comune di Arezzo, il Sindaco potrà provvedere ad attuare tutte le necessarie concertazioni con gli altri soci pubblici al fine di individuare una linea concordata, anche rispetto alla forma tecnica da utilizzare per procedere alla soppressione della società stessa. In subordine si valuterà la praticabilità, per il solo Comune di Arezzo, di un conferimento della propria quota azionaria in altra società industriale, a partecipazione mista maggioritaria pubblica, da esso controllata ex art. 2359, numero 1) c.c. ovvero della praticabilità della sua cessione con procedure di evidenza, tenendo anche conto dei vincoli previsti dallo statuto sociale di L.F.I. SpA.

d) In relazione alla partecipazione di controllo nella società mista maggioritaria pubblica, denominata AISA SpA, attesa la natura ormai meramente finanziaria e residuale dell'attività da essa svolta in assenza di azienda di produzione operativa, nonché la condizione di società priva di dipendenti – quindi rientrante nella previsione di cui alla lettera b) del menzionato comma 611 della L. 190/2014 - e rilevato lo status di prevedibile diseconomicità gestionale strutturale, come del resto evincibile dalla semestrale economica inviata dalla società con nota prot. 275 del 29.08.2014, si valutino, alternativamente, le condizioni di praticabilità, i vincoli e gli effetti - normativi, statutari e di governance - delle seguenti operazioni straordinarie:

I. scioglimento della società, con conseguente cessione, nell'ambito della massa liquidatoria, della partecipazione societaria da essa detenuta in SEI TOSCANA s.r.l.;

II. preventiva operazione di conferimento della partecipazione indiretta da essa detenuta in SEI TOSCANA s.r.l. in altra società industriale operativa (AISA IMPIANTI SpA) controllata dal Comune di Arezzo ex art. 2359, numero 1) c.c., attesa la sussistenza, in capo a quest'ultima società, di tutti i requisiti di gara richiesti dall'ATO Toscana Sud e già posseduti da AISA SpA, giusto art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. L'operazione, verosimilmente comportante un aumento di capitale riservato in AISA IMPIANTI SpA, dovrà analizzare le possibili conseguenze, anche in termini di modificazione della governance e dei rapporti di forza tra i soci, nell'ambito della compagine societaria di AISA IMPIANTI SpA, in relazione alla successiva deliberazione di scioglimento di AISA SpA.

e) In ordine alla partecipazione rilevante nella società a totale capitale pubblico locale, denominata COINGAS SpA, ove il Comune di Arezzo, attraverso la sua quota azionaria del 40,76% ed in presenza di una frammentazione del rimanente capitale azionario, esercita un'«influenza dominante» ex art. 2359, comma 1, numero 2) del codice civile, attesa la natura ormai meramente finanziaria e residuale dell'attività da essa svolta, in assenza di azienda di produzione operativa, nonché la condizione di società priva di dipendenti – quindi rientrante nella previsione di cui alla lettera b) del menzionato comma 611 della L. 190/2014 – e la totale dipendenza economica della predetta società dai flussi reddituali infragruppo rivenienti dalla società



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

collegata indiretta ESTRA SpA, di cui detiene una quota azionaria del 27,93% del capitale sociale, si valutino, alternativamente, le condizioni di praticabilità, i vincoli e gli effetti (normativi, statutari e di governance) delle seguenti operazioni straordinarie:

I. cessione della partecipazione societaria del Comune di Arezzo in COINGAS SpA, anche a seguito di valutazione del venir meno delle condizioni di “indispensabilità” della stessa, giusto art. 1, comma 611, lettera a) della L. 190/2014, tenuto conto dei vincoli statutari e delle effettive possibilità di collocamento delle azioni sul mercato;

II. adempimento dell'obbligo di “soppressione della società” per il verificarsi della causa legale di cui all'art. 1, comma 611, lettera b) della L. 190/2014, mediante ricorso all'istituto dello “scioglimento per causa legale”, in relazione a quanto previsto dall'art. 2484, comma 2, del codice civile, con conseguente cessione, nell'ambito della massa liquidatoria, della partecipazione azionaria da essa detenuta in ESTRA SpA, sia nell'ipotesi che – medio tempore – ESTRA abbia ottenuto la quotazione sul mercato finanziario, sia nella fattispecie in cui essa permanga, invece, come società “chiusa”;

III. alternativamente all'ipotesi di cui sub II, valutare la possibilità di adempimento dell'obbligo di “soppressione della società” per il verificarsi della causa legale di cui all'art. 1, comma 611, lettera b) della L. 190/2014, anche mediante un'operazione straordinaria di fusione, per incorporazione o per unione, di COINGAS SpA in una società industriale già controllata dal Comune di Arezzo (AISA IMPIANTI SpA), con conseguente riposizionamento della governance societaria a seguito dell'ingresso di nuovi soci già presenti in COINGAS SpA, ma non in AISA IMPIANTI SpA, ovvero previa liquidazione dei soci non presenti nella compagine di AISA IMPIANTI SPA.

f) In relazione alla partecipazione di minoranza nella società AREZZO FIERE E CONGRESSI srl, si valuti il permanere dei requisiti di “indispensabilità” previsti dal comma 611, lettera a), della più volte richiamata L. 190/2014, anche rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Arezzo, alla luce dell'intervenuta declaratoria di incostituzionalità del comma 12 dell'art. 113 TUEL (già richiamato a giustificazione del mantenimento in portafoglio della predetta società, nella precedente deliberazione C.C. n. 157/2010), nonché delle ridefinite funzioni fondamentali dei Comuni, giusto art. 14, comma 27 del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii., tenuto anche conto dell'attuale quadro normativo regionale in materia di Poli fieristici e delle criticità afferenti il ripristino ed il mantenimento delle condizioni prospettiche di economicità gestionale della società.

g) In relazione alla partecipazione di minoranza in A.F.M. SpA, attesa la natura di società che gestisce un servizio di interesse pubblico generale nell'ambito del sistema farmaceutico regionale, si valutino eventuali le ipotesi di razionalizzazione tenendo conto dei rapporti concessori e contrattuali in essere con il partner privato di maggioranza, nonché della normativa di settore in materia di vincoli e condizioni per la negoziabilità delle azioni societarie e delle autorizzazioni farmaceutiche comunali.

h) In relazione alla partecipazione di minoranza nella società di gestione del ciclo idrico integrato di bacino Nuove Acque SpA, direttamente partecipata anche dal Comune di Arezzo con quota azionaria pari al 15,89% ed alla società gestore unico del ciclo dei rifiuti SEI TOSCANA s.r.l., indirettamente partecipata dal Comune di Arezzo per il tramite di AISA SpA, a sua volta controllata dallo stesso con quota azionaria dell'84,91%, con una quota di interessenza indiretta di minoranza, pari al



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

10,528% (12,40% di AISA in SEI TOSCANA ponderato con l'84,91% del Comune di Arezzo in AISA SpA), ai sensi della novella normativa introdotta dal comma 609 della L. 190/2014, con cui si va a modificare ed integrare l'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e ss.mm.ii. in tema di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica "a rete" su ambiti o bacini ottimali sovra comunali, si ritiene che ogni valutazione in ordine ad eventuali operazioni straordinarie, anche con finalità aggregative tra gestori, interessanti le predette società, dovrà previamente trovare una necessitata concertazione tra i soci pubblici in sede di Ente di governo di Bacino o di ambito e quindi delle Autorità regionali costituite ai sensi della L.R. 69/2011 e ss.mm.ii..

i) In relazione alla società AREZZO CASA SpA, gestore unico di ambito provinciale del servizio di Edilizia Residenziale Pubblica per tutti i comuni del bacino, partecipata dal Comune di Arezzo con quota di collegamento non dominante (33,34%), attesa la sua natura di soggetto gestore di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, anche in attuazione di quanto previsto dal quadro normativo comunitario e dalla legge regionale di settore, si ritiene di dover valutare ogni possibile ipotesi di razionalizzazione mediante operazioni straordinarie d'azienda, in sede di preventiva necessaria concertazione tra tutti Comuni soci e membri del LODE, compresa la valutazione in ordine agli eventuali interventi di riduzione dei costi degli apparati gestori e di controllo, di cui alla lettera e) del comma 611 della L. 190/2014.

j) Per quanto attiene alle due società con rapporto interorganico di tipo "in house providing", rispettivamente a partecipazione totalitaria (ATAM SpA) e maggioritaria di controllo (AREZZO MULTISERVIZI srl) del Comune di Arezzo, si valuti un'eventuale ipotesi di aggregazione, giusto art. 1, comma 611, lettera d) della L. 190/2014, anche mediante fusione per incorporazione o per unione, tenuto conto delle possibili criticità connesse alla presenza del socio "Fraternita dei Laici", Ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Comune di Arezzo e comunque rientrante nel perimetro di consolidamento del bilancio del Comune di Arezzo, a mente del D. Lgs, 118/2001 e ss.mm.ii..

k) Per tutte le società in cui il Comune di Arezzo detiene una quota di controllo ex art. 2359, comma 1, lettera a) del codice civile, si valutino, altresì, eventuali condizioni di contenimento dei costi di funzionamento, da rendere operative anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, come statuito dal comma 611, lettera e) della richiamata L. 190/2014.

l) In relazione alle diverse ipotesi profilate ai punti precedenti, il Servizio comunale competente in materia di organizzazione del personale valuterà, altresì, le implicazioni connesse all'attivazione di eventuali procedure di "mobilità intersocietaria", di cui ai commi da 563 a 568-ter, della legge 147/2013 e ss.mm.ii., come espressamente richiamati dal comma 614 della L. 190/2014...».

RILEVATO, con riferimento all'oggettivo presupposto di cui all'articolo 1, comma 611, lettera b) della Legge n. 190/2014:

- che le seguenti società hanno comunicato l'assenza di dipendenti alla data del 31 dicembre 2014:
 - A.I.S.A. S.p.A. (comunicazione assunta al protocollo dell'Ente con n.4666/2015);
 - COINGAS S.p.A. (comunicazione assunta al protocollo dell'Ente con n.13732/2015);



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

- Polo Universitario Aretino S.c.r.l. (comunicazione assunta al protocollo dell'Ente con n.13685/2015);
- che per la società L.F.I. S.p.A., la quale ha indicato un numero di dipendenti pari a 109 in riferimento tuttavia all'intero "Gruppo LFI" (comunicazione assunta al protocollo dell'Ente con n.6420/2015), la fase istruttoria ha comunque documentato l'assenza di dipendenti rispetto alla stessa L.F.I. S.p.A. al 31 dicembre 2014, sulla base dei documenti relativi al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013, delle attestazioni sui flussi di entrata/uscita lavorativa da parte della Provincia di Arezzo – Centro Territoriale per l'Impiego – Area Aretina (comunicazione assunta al protocollo dell'Ente con n. 6190/2015) e della documentazione trasmessa dalla Società ed acquisita al protocollo dell'Ente con n.22485 in data 26/02/2015;

PRESO ATTO dell'attività ricognitoria sul portafoglio partecipazioni dell'Ente compiuta dall'Ufficio Partecipazioni a seguito del mandato ricevuto con la richiamata deliberazione G.C. n. 12/2015, di cui alla relazione giuridico-economica trasmessa con prot. n. 32.201 del 20 marzo 2013, avente ad oggetto: *«Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi 611-614. Relazione istruttoria di competenza ai fini dell'approvazione del «Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie.»*, allegata alla presente deliberazione col n. 2;

RILEVATO

- la comunicazione prot. 15/688 del 13/03/2015, assunta al protocollo dell'Ente con n. 29041 in pari data, con cui il Presidente di Arezzo Multiservizi S.r.l., a puro scopo collaborativo, riporta alcune valutazioni rispetto ai contenuti della deliberazione G.C. n. 12/2015, quale contributo nell'elaborazione del "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute";
- la comunicazione prot. U28/2015/00035 del 12/03/2015, assunta al protocollo dell'Ente con n. 28899 in data 13/03/2015, con la quale il Presidente di COINGAS S.p.A., preannuncia proprie valutazioni ed approfondimenti riguardanti le singole soluzioni prospettate dal Comune di Arezzo;

ESAMINATE le valutazioni economiche ed ordinamentali e le motivazioni tecniche recate nella citata relazione trasmessa con nota prot. 32.201 del 20 marzo 2015, in ordine al complessivo Piano di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie, sulla scorta dei criteri espressamente previsti dal legislatore all'articolo 1, comma 611, Legge n. 190/2015 e secondo le indicazioni rese dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 12/2015, comunque tenendo conto dei preordinati principi costituzionali in tema di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dell'elenco delle funzioni istituzionali di cui è titolare l'Ente locale «Comune» ad ordinamento vigente, giusto articolo 14, comma 27, D.L. n. 78/2010;

PRESO ATTO che la II Commissione Consiliare (Bilancio, finanze, tributi, partecipazioni, politiche comunitarie) ha proceduto, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, all'esame preliminare della presente proposta di deliberazione nella seduta del 31.03.2015 esprimendo il seguente parere: *“favorevole”*;



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

RITENUTO, pertanto, di dover adottare, per quanto di competenza, la proposta di «*Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute*», così come predisposto dal Sindaco e sulla scorta delle valutazioni recate nella relazione economico-giuridica di supporto, allegati rispettivamente sotto i numeri 1) e 2) al presente atto, in attuazione del precetto di cui ai commi 611 e 612 dell'articolo unico della L. 190/2014, autorizzando, nel contempo, ogni idonea operazione a tal fine profilata dal piano medesimo per garantirne il perfezionamento l'attuazione operativa entro i termini legali del 31 dicembre 2015, dando mandato al Sindaco ed alla Giunta ed agli Uffici e Servizi dell'Ente, ognuno per quanto di competenza, di adottare ogni altro provvedimento che si rendesse eventualmente necessario, anche in sede assembleare delle singole società.

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso del Responsabile dell'Ufficio Partecipazioni, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che di seguito si riproduce: *«La presente deliberazione costituisce attuazione dei precetti normativi recati dai commi 611 e 612 della L. 190/2014, in ordine alla predisposizione ed approvazione di un "piano operativo di razionalizzazione delle società controllate e delle partecipazioni societarie di minoranza, sia dirette che indirette" strutturanti il portafoglio dell'ente locale. I criteri d'ordine giuridico-economico e le valutazioni tecnico-industriali che sono state recate nella relazione accompagnatoria di supporto al piano consentono all'organo consiliare di disporre di tutti gli elementi per valutare, nel suo complesso, con sufficiente razionalità economica e con compiuta cognizione ordinamentale dei vincoli e delle complessità collegate ad ogni opzione prefigurata, il piano allegato, al fine della conseguente adozione nei termini di legge, della successiva approvazione da parte del Sindaco e della sua trasmissione alla Corte dei Conti, come previsto dalla norma richiamata. In ossequio al generale principio di "economicità" dell'azione amministrativa, si ritiene confacente che l'Organo consiliare, in questa medesima sede deliberativa, provveda contestualmente ad autorizzare, in via prodromica generale, le eventuali operazioni straordinarie d'azienda previste nel piano - qualora profilate in condizioni di sufficiente e compiutezza applicativa - afferenti alle singole società esaminate, dando all'uopo mandato alla Giunta per le eventuali, ulteriori, fasi di perfezionamento attuativo, onde consentirne la corretta attuazione nel ristretto termine legale del 31 dicembre 2015. Il parere è, dunque, complessivamente favorevole, nei termini e per le motivazioni sopra emarginate»;*

VISTO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che testualmente recita: *«Si esprime parere favorevole all'adozione del presente atto.*

Si raccomanda l'adozione di scelte politico strategiche finalizzate alla salvaguardia degli equilibri finanziari ed economici patrimoniali del Gruppo del Comune di Arezzo, le cui risultanze consolidate dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale entro il 30 di settembre di ogni anno.».

DATO ATTO del dibattito espletato sull'argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali dichiarazioni di voto, **allegato al presente atto** quale parte integrante e sostanziale;



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Viste le votazioni, esperite tramite l'ausilio dell'impianto di rilevazione elettronica del voto, che ottengono il seguente esito:

Votazione sulla proposta:

Consiglieri presenti	25	
Consiglieri votanti	18	
Voti favorevoli	18	
Voti contrari	0	
Consiglieri astenuti	2	(Barone, Mori)
Consiglieri non votanti	5	(Bardelli, Bianchi, Mattesini, Rossi Roberto, Ruzzi)

Esito: approvata a maggioranza.

Si dà atto che risultano entranti/uscenti i seguenti Consiglieri:

Consiglieri entranti	-
Consiglieri uscenti	(Bardelli, Barone, Bianchi, Mattesini, Mori, Rossi Roberto, Ruzzi, Stella)

Votazione sulla immediata eseguibilità:

Consiglieri presenti	17	
Consiglieri votanti	17	
Voti favorevoli	17	
Voti contrari	0	
Consiglieri astenuti	0	

Esito: approvata a all'unanimità.

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni meglio emarginate in narrativa, il “Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie possedute dal Comune di Arezzo”, di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione, predisposto sulla base delle risultanze istruttorie di cui all'allegato 2;
2. di trasmettere la presente deliberazione, comprensiva degli allegati, alla competente Sezione Regionale della Corte dei conti per la Toscana, a cura del Pro Sindaco (chiamato alla formale definizione e approvazione del Piano), secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 612, Legge 190/2014, entro il 31 marzo 2015;
3. di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva del Piano di razionalizzazione e della relativa relazione istruttoria (allegati 1 e 2) sul sito internet



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

istituzionale del Comune di Arezzo, attraverso modalità coerenti con l'assolvimento dell'obbligo di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

4. di dare mandato al Sindaco, alla Giunta Comunale ed agli Uffici e Servizi, ciascuno per quanto di competenza, di avviare ogni operazione utile al fine del conseguimento degli obiettivi prefissati nel Piano di razionalizzazione entro il termine del 31 dicembre 2015, comprese le operazioni straordinarie, da intendersi autorizzate sin d'ora ove rispondenti alle precipue previsioni del Piano stesso, nonché le procedure di dismissione delle partecipazioni incompatibili, comunque nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizioni normative e tenuto conto delle clausole di prelazione/gradimento contemplate dai vari statuti delle società interessate, in quanto legittime e conformi con la normativa pubblicitica di riferimento, anche nelle eventuali sedi assembleari societarie;

5. di autorizzare sin d'ora il rappresentante del Comune di Arezzo in seno alle competenti sedi assembleari ad esprimere parere favorevole rispetto alle decisioni da assumersi, qualora le stesse risultino conformi agli indirizzi contenuti nel Piano di razionalizzazione di cui all'allegato 1, dovendosi intendere non coerenti con la presente deliberazione espressioni di voto che diversamente andassero a disporre;

6. di stabilire, rispetto a ciascuno dei soggetti in veste societaria partecipati dal Comune di Arezzo, che, laddove venisse nei fatti approvata una qualsivoglia operazione di natura ordinaria o straordinaria che determinasse un esito difforme rispetto a quanto previsto dal Piano di razionalizzazione qui approvato o, comunque, ai criteri di cui alle lettere da a) a d) del comma 611, Legge n. 190/2014, il rappresentante dell'Ente dovrà ritenersi comunque non autorizzato ad approvare siffatte operazioni, facendo constare a verbale il dissenso del Comune rispetto alla relativa espressione di voto per le motivazioni di cui sopra, riservando, così, all'Ente la possibilità di avvalersi del diritto di recesso nei termini civilisticamente ammessi;

7. che, nelle more del perfezionamento delle procedure di dismissione di cui ai punti precedenti, non potranno essere avviate, nei confronti delle società partecipate all'uopo indicate nell'allegato piano di razionalizzazione (all. 1), operazioni di ricapitalizzazione, finanziamento dei soci, dazione di garanzie in qualsivoglia forma offerte, ovvero ogni altra forma di aiuto finanziario comunque recato da parte del Comune di Arezzo, eccezion fatta per quelle che derivano espressamente ammissibili in base alle vigenti disposizioni di legge ed a quelle derivanti da contratti di fornitura già in essere alla data di adozione della presente deliberazione o da inderogabili obblighi di legge (*Corte dei Conti, sez. Puglia, parere n. 67/2010*).

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a mente dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, onde consentire il pieno rispetto del termine del 31 marzo 2015, fissato dal legislatore all'articolo 1, comma 612, Legge 190/2014.

FG/

Il Segretario

DOTT. MARCELLO RALLI



Il Presidente

DOTT. LUCIANO RALLI